# COMUNE DI CASAMARCIANO (Provincia di NAPOLI)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

## N. 55 DEL 13 GIUGNO 2012

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione tariffe anno 2012.

L'anno **Duemiladodici** e questo giorno **tredici** del mese di **Giugno** alle ore **12,40** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Andrea Manzi nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.:

		PRESENTI	ASSENTI
1) Avv. Andrea Manzi	SINDACO	X	
2) dott.ssa De Stefano Carmela	ASSESSORE ESTER.VICE SINDACO	X	
3) Dott. Buono Francesco	ASSESSORE	X	
4) Avv. Caccavale Lucio	ASSESSORE	X	
5) Sig. Piscitelli Arcangelo	ASSESSORE	X	
6) Arch. Restaino Antonio	ASSESSORE ESTERNO	X	
	TOTALE	6	==

Con l'assistenza del Segretario comunale dott.ssa Maria Rosaria Luciano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta avanzata dal Responsabile Settore Finanziario;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 44 del 28/05/2012 ad oggetto: Aliquote e tariffe Comunali-Determinazioni-Direttive al Responsabile ;

**Visto** il Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, approvato con Deliberazione dalla Commissione Straordinaria n.301 del 28/10/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei Tributi locali, coincide che la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale dispone che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 77 – bis, comma 30 del Decreto legge 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni della legge 06/08/2008, n. 133, il quale estende a tutto il triennio **2009/2011** la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta ad eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

**Visto** l'art. 7 del D. L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni della legge 5 luglio 2007, n. 87, il quale prevede che " in deroga all'art. 238 del D. Leg. vo 3 aprile 2008, n. 152, i Comuni della Regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorre dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti:

Visto il D. L. 195/99 convertito con modificazioni della legge n. 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 11, comma 5-bis del richiamato D. L. che stabilisce "Per l'anno 2010, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA, sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno deliberato dalle Province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazione degli oneri relative alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter.

I Comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti:

Visto altresì l'art. 11 comma 5-ter del D. L. 195/09 che detta: "Per l'anno 2011, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle Amministrazioni Comunali e Provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'Amministrazione Comunale ed un altro a quella Provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza;

Viste le Sentenze della Corte di Cassazione del 27/09/2007, n. 20359 e n. 3289 del 18/02/2009;

**Che**, al fine di calcolare il costo provvisorio relativo alle attività di competenza della Provincia di Napoli per l'anno 2012, la produzione dei rifiuti urbani ( codice CER 20.03.01 ) per l'anno 2011 è stimata in **516,460** Tonnellate, dati desunti dal S. I. R. – Movimenti rifiuti – anno **2011-**

Comune di Casamarciano, che si allegano al presente atto per formare parte integrante e sostanziale; allegato B);

**Ritenuto, pertanto,** in ossequio delle disposizioni su richiamate necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, giusto prospetto allegato **A**), che si allega alla presente e nel quale si evince che la quota da destinare alla provincia risulta essere pari al **18%** delle tariffe Comunali per tutte le categorie dei contribuenti, con riserva di modifiche successive alla determinazione della Giunta Provinciale di Napoli in ordine alla tariffazione per ogni singolo Comune per il costo a tonnellate per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati (Cod. CER 20.03.01).

**Atteso** che la determinazione delle nuove tariffe, così come da allegato, non incide sul gettito complessivo stimato in € **362.925,80**invariato rispetto a quello dell'anno 2011;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad Unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto della premessa che si intende integralmente riportata;
- 2) Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le tariffe, con le esenzioni e/o riduzioni della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come riportate nello allegato A), al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;
- 3) Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio, il gettito complessivo della Tassa in € 362.925,80 invariato rispetto all'2011, e ripartito nel modo seguente:

Tipologia costi esercizio anno 2012	Importi euro
Importo spettante al Comune	255.974,50
Oneri per conferimento in discarica a favore della Provincia	59.613,15
Addizionale ex ECA _10%_ devoluto al Comune	31.558,76
Tributo Provinciale 5% ( art. 19 D. Lgs. n. 504/92 e s. m. i. )	15.779,39
Determinazione del costo anno 2012	362.925,80

- **4) Di dare atto** che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, copre integralmente il costo del servizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR. SS. UU. così come disposto dalla vigente normativa in materia;
- **5) Di disporre** che l'ufficio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- **6) Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1 lett. e ) del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Inoltre

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata ed unanime votazione;

#### DELIBERA

**-Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.